



SENT./ORD. n. 42/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21416** del registro di segreteria, proposto, con ricorso depositato il 18.9.2023, da Omissis, nato a Omissis il Omissis ed ivi residente in Omissis (c.f.: Omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sandra Biglioli (c.f.: BGLSDR68H50E542U), con lei elettivamente domiciliato in La Spezia Viale Italia n.121, indirizzo di posta elettronica: sandra.biglioli@avv.sp.legalmail.it,

contro

- Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro tempore, domiciliato e rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, nella persona del Col. CCrn Maurizio MACARI, capo Divisione Previmil, c.f. 80425650589, pec: previmil@postacert.difesa.it;

- la CMO La Spezia, Dipartimento Militare di Medicina Legale, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore;

- INPS di La Spezia, in persona del Direttore legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Fuochi (c.f. FCH LRT 58S22D969F), pec: avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it, per procura generale alle liti del

	21.7.2015, Rep. n. 80974, a rogito del Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma,	
	Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con ricorso in epigrafe il ricorrente ha adito questa Corte per ottenere: l’ascri-	
	zione tabellare alla settima/ottava categoria della Tabella A - DPR 915/1978	
	per l’infermità “ispessimenti pleurici a placche calcifiche diffuse di. N.D.D.	
	con lieve sindrome disventilatoria restrittiva” in soggetto con anamnesi lavo-	
	rativa di esposizione all’asbesto quale dipendente in congedo della Marina Mi-	
	litare, al fine del diritto alla pensione privilegiata ordinaria e consequenziali	
	statuizioni di condanna; l’annullamento del parere espresso dalla CMO La	
	Spezia con PV. Omissis datato Omissis; l’annullamento del Decreto n. Omissis	
	del Ministero della Difesa-Direzione della Previdenza Militare e della Leva- I	
	Reparto-2^ Divisione. In via istruttoria chiede l’ammissione di CTU medico-	
	legale diretta ad accertare l’ascrizione tabellare alla Tabella A, categoria set-	
	tima/ottava, annessa al DPR n.915/1978 per l’infermità contratta in servizio.	
	Con vittoria di spese, competenze ed accessori con distrazione in favore del	
	procuratore.	
	A tal fine ha esposto che:	
	- è collocato in congedo dal Omissis con il grado di 1°M.llo Lgt. della Marina	
	Militare;	
	- con istanza protocollata il 19/10/2011, domandava al Ministero della Difesa,	
	ai fini dell’equo indennizzo e della PPO, il riconoscimento della dipendenza	
	dal servizio della infermità/lesione “asbestosi polmonare”, sul presupposto	
	della esposizione, dal 1966 al 1987, a polveri di amianto durante il servizio alle	
	2	

	dipendenze della Marina Militare quale meccanico navale, con anamnesi lavoro-	
	rativa di esposizione ad asbesto confermata dal curriculum lavorativo rilasciato	
	dall'Amministrazione;	
	- la CMO, con PV. Omissis del Omissis, accertava la presenza di "ispessimenti	
	pleurici a placche suggestivi di asbestosi in soggetto con anamnesi lavorativa	
	per esposizione ad amianto" ed ascriveva l'infermità alla Tabella B del DPR n.	
	915/1978;	
	- in data Omissis domandava al Ministero della difesa- Previmil, l'aggrava-	
	mento della infermità asbestosi pleurica, anche ai fini della PPO;	
	- la CMO, con PV. Omissis del Omissis, dichiarava la infermità NON aggra-	
	vata e con decreto n. Omissis della D.G. della Previdenza Militare e della Leva	
	del Ministero della Difesa, veniva confermato il diniego alla domanda di ag-	
	gravamento ai fini della PPO.	
	Con memoria depositata il 19.2.2024 si è costituita l'Amministrazione della	
	difesa, deducendo: l'insindacabilità del giudizio medico-legale formulato dalla	
	CMO, quale manifestazione di discrezionalità tecnica; che il rimedio istruttorio	
	della CTU, in assenza di puntuale critica della valutazione resa dall'Ammini-	
	strazione, non può essere considerato, o comunque diventare, un mezzo di	
	prova al quale ricorrere ai fini del riesame della fattispecie amministrativa già	
	valutata da parte della Pubblica amministrazione competente all'adozione	
	dell'atto finale; la violazione dell'onere, previsto dall'art. 2697 c.c. in capo al	
	ricorrente, di provare e documentare la sussistenza del nesso causale fra la pa-	
	tologia sofferta e le situazioni cui possa essere stato esposto nell'adempimento	
	degli obblighi di servizio; la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 del	
	r.d.. n. 295/39, come sostituito dall'art. 2 legge n. 428/85, per i ratei	
	3	

	pensionistici precedentemente maturati. Conclude, in via principale, per l'in-	
	fondatezza della domanda, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle	
	spese di lite.	
	Con memoria depositata l'11.4.2024 si è costituito l'INPS che: in via pregiu-	
	diziale eccepisce l'inammissibilità per carenza della domanda amministrativa	
	nei confronti dell'Istituto; in subordine e nel merito, che il parere dell'Organo	
	ministeriale competente riveste natura vincolante per l'Istituto, e non può es-	
	sere sostituito, in via amministrativa, da altro parere o determinazione di altri	
	organi. Nel caso di cui trattasi, l'Organo, pur accertando la presenza di "plac-	
	che pleuriche bilaterali in soggetto con anamnesi lavorativa di esposizione	
	all'amianto" ha negato la causalità della patologia all'attività di servizio, non	
	ascrivendo la suddetta infermità alla Tabella A, 7° categoria.	
	Alla pubblica udienza del 17.4.2024 è assente il ricorrente, che ha fatto perve-	
	nire via pec una nota con la quale ha chiesto un breve rinvio causa impossibilità	
	ad essere presente. E' assente l'Amministrazione della Difesa. Per l'INPS,	
	l'avv. Patrizia Sanguinetti si associa al rinvio. Con ordinanza a verbale il giu-	
	dizio è stato quindi rinviato al ruolo del 29.5.2029.	
	Alla pubblica udienza del 29 maggio 2024, l'Avv. Sandra Biglioli, per il ricor-	
	rente, in punto di ammissibilità della domanda, deduce che non sarebbe neces-	
	saria la domanda all'Istituto previdenziale, subentrato, nella gestione delle po-	
	sizioni previdenziali, all'Amministrazione ministeriale. Insiste per la nomina	
	di CTU, salva la decisione allo stato degli atti. Per il resistente, l'Avv. Fuochi	
	Alberto si richiama agli atti. E' seguita, in esito alla camera di consiglio, la	
	lettura del dispositivo in udienza.	
	Considerato in	
	4	

DIRITTO

Il ricorrente si duole che la propria domanda di PPO per “ispessimenti pleurici a placche calcifiche diffuse di. N.D.D. con lieve sindrome disventilatoria restrittiva”, non sia stata accolta dall’Amministrazione.

Osserva questo giudicante che secondo la Corte regolatrice è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, e la domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (Cass., Sez. un., 19 gennaio 2017, n. 1306; Sez. un., 6 marzo 2009, n. 5467).

Tanto premesso in punto di giurisdizione, deve essere scrutinata, anche d’ufficio, la regolarità del contraddittorio in relazione alla mancata costituzione della CMO.

Al riguardo, osserva la Corte che non risulta necessario integrare il contraddittorio nei confronti della CMO, in virtù del carattere endoprocedimentale del parere reso, in quanto tale sfornito di attitudine immediatamente lesiva (Sez. I, n. 355/2021).

In punto di ammissibilità della domanda giudiziale, osserva questo giudicante che il ricorrente ha provocato il contraddittorio anche nei confronti dell’Amministrazione della difesa, già destinataria della domanda amministrativa di aggravamento della infermità lamentata ai fini (anche) della PPO. La domanda pertanto risulta ammissibile.

In ordine alla richiesta istruttoria spiegata dal ricorrente, deve rilevarsi che la

	CTU, prevista espressamente dal codice di giustizia contabile (artt. 23 e 97),	
	pur non essendo utilizzabile per sgravare le parti dai loro oneri probatori, è	
	consentita al fine di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza	
	deducente), nonché per accertare i fatti stessi (consulenza percipiente), quando	
	si tratta di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda	
	ed il cui accertamento richiede specifiche cognizioni tecniche (Cass., III, n.	
	2761/2015).	
	Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto la riconducibilità dell'infermità la-	
	mentata alla VII/VIII categoria tabellare, corredando l'affermazione della er-	
	roneità della valutazione medico-legale svolta dalla CMO nel 2020 con favo-	
	revoli CTP (del Omissis a firma Omissis; del Omissis a firma Omissis).	
	Allo stato degli atti, pertanto, il mezzo istruttorio risulta ammissibile.	
	Risulta dagli atti versati in giudizio che il ricorrente ha chiesto l'aggravamento	
	ai fini della PPO degli accertati ispessimenti pleurici a placche suggestivi di	
	asbestosi in soggetto con anamnesi lavorativa per esposizioni all'amianto.	
	Ritiene la Corte necessario acquisire, ai fini della decisione, impregiudicata	
	ogni diversa questione, parere motivato di qualificato organo sanitario pub-	
	blico, individuato nel Collegio Medico Legale (CML), Sezione speciale,	
	presso la Corte dei conti, in Roma, munito delle necessarie competenze e pro-	
	fessionalità specifiche, per l'indicazione della categoria tabellare cui siano	
	ascrivibili le infermità di cui ai precedenti giudizi diagnostici e per la verifica	
	della loro suscettibilità di miglioramento o meno.	
	Le parti potranno farsi assistere, a proprie spese, da consulenti tecnici, nonché	
	produrre documentazione al CML, con deposito della stessa anche presso la	
	segreteria di questa Sezione.	
	6	

	Spese al definitivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, dichiara ammissibile la domanda.	
	Incarica il Collegio Medico Legale, Sezione speciale, presso la Corte dei conti, in Roma, per l'indicazione della categoria tabellare ex d.P.R. n. 915/1978, cui siano ascrivibili le infermità lamentate dal ricorrente e di cui ai precedenti giudizi diagnostici e per la verifica della loro suscettibilità di miglioramento o meno. Il CML comunicherà alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali.	
	Fissa:	
	1) il termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'eventuale nomina, con dichiarazione da depositarsi direttamente presso il CML e presso la Segreteria di questa Sezione, dei consulenti tecnici delle parti;	
	2) il termine di 50 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la trasmissione, da parte del CML, di uno schema della relazione alle parti ovvero ai loro consulenti, se nominati;	
	3) il termine di 15 giorni dalla ricezione dello schema di relazione per la trasmissione al CML di eventuali osservazioni e conclusioni delle parti e/o dei loro consulenti;	
	4) il termine di 15 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al punto precedente per il deposito presso la Segreteria della Sezione della versione definitiva della relazione, in cui il CML darà conto delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte, prendendo specificatamente posizione su	
	7	

di esse.

Rinvia per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 9 ottobre 2024, ore 15.

Spese al definitivo.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti, inclusa la trasmissione al CML dei fascicoli delle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 29 maggio 2024

IL GIUDICE

Antonino Grasso

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, del Codice nei riguardi del ricorrente.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 3 giugno 2024